



PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO PERIFERICO DENOMINATO "Polivalente Micioccoli - ex Baseball" SITO in RIETI

C.I.G.: 84694803FF

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

Parte I PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 2 - FINALITA' DELLA PRESTAZIONE
- ART. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE E VALORE DELLA CONCESSIONE
- ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 5 - INIZIO TERMINI DI ESECUZIONE
- ART. 6 - LUOGO DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE E CARATTERISTICHE DELL'AREA
- ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
- ART. 8 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
- ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- ART. 10 - AVVALIMENTOI
- ART. 11 – MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- ART. 12 - SOPRALLUOGO
- ART. 13 – MODALITA' PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
- ART. 14 - COMUNICAZIONI
- ART. 15 – SUBAPPALTO
- ART. 16 – ULTERIORI DISPOSIZIONI
- ART. 17 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
- ART. 18 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
- ART. 19 – CONTENUTO BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- ART. 20 – CONTENUTO BUSTA B – OFFERTA TECNICA
- ART. 21 – CONTENUTO BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
- ART. 22 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 23 – OBBLIGI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 24 – MODALITA' UTILIZZO DELLA STRUTTURA
- ART. 25 – FRUIBILITA' DA PARTE DI TERZI
- ART. 26 – ATTIVITA' PROMOZIONALI, COMMERCIALI, SPONSORIZZAZIONI
- ART. 27 - REFERENTE
- ART. 28 – RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO

Parte II CLAUSOLE CONTRATTUALI

- ART. 29 – CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE
- ART. 30 – CANONE DI CONCESSIONE
- ART. 31 – REVISIONE DEL CANONE
- ART. 32 – VERSAMENTI DEL CANONE
- ART. 33 – CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 34 – CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE
- ART. 35 – SUB CONCESSIONE
- ART. 36 – RESPONSABILITA'
- ART. 37 – PERSONALE
- ART. 38 – ASSICURQZIONE

ART. 39 – VIGILANZA E CONTROLLI
ART. 40 – PENALITA'
ART. 41 – REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE
ART. 42 – RISOLUZIONE
ART. 43 – RECESSO
ART. 44 – FORO COMPETENTE
ART. 45 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
ART. 46 – SPESE CONTRATTUALI

Parte I

PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Premessa

Visto il “Regolamento per l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali” della Città di Rieti che definisce le finalità dell’affidamento degli impianti sportivi comunali, privi di rilevanza economica.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto del presente disciplinare l’affidamento in concessione d’uso dell’impianto sportivo di proprietà dell’Amministrazione comunale sito nel quartiere Micioccoli - Rieti.

ART. 2 – FINALITA' DELLA PRESTAZIONE

Interesse e obiettivo principale dell’Amministrazione Comunale è quello di individuare un soggetto affidatario del contratto di concessione dell’impianto sportivo anche al fine di riqualificare lo stesso ed offrire alla Città di Rieti e alle Associazioni sportive e non, un impianto sportivo funzionale ed efficiente.

ART.3 – IMPORTO CONTRATTUALE

1. Canone annuo a base di gara € **6.000,00 (seimila/00)** oltre IVA (se dovuta).

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è di **anni 5 (cinque)** della data del verbale di consegna dell’impianto sportivo eventualmente rinnovabile per un uguale periodo;
2. E’ escluso il tacito rinnovo;
3. Al termine della concessione tutti i lavori eseguiti e le opere realizzate resteranno di proprietà esclusiva dell’Amministrazione Comunale di Rieti, anche nel caso di parziale o incompleto “ammortamento”, senza che la concessionaria abbia nulla a che pretendere.

ART. 5 – INIZIO TERMINI DI ESECUZIONE

Al termine della procedura di gara avverrà la consegna dell’impianto sportivo con apposito verbale, sottoscritto tra l’Amministrazione e il Concessionario.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare l’impianto per i lavori di adeguamento in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto, senza che il concessionario possa sollevare riserve o eccezioni.

Il Concessionario dovrà, a pena di risoluzione del contratto, iniziare i lavori per la realizzazione del progetto tecnico approvato in sede di gara entro trenta giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna. Detti lavori dovranno essere ultimati entro novanta giorni successivi al loro inizio.

ART. 6 – LUOGO DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI:

L’impianto sportivo “Polivalente Micioccoli – ex baseball” sito in Via G.Fenoaltea - Rieti è costituito da:

- n.1 Campo basket scoperto;
 - n.1 Campo polivalente scoperto;
 - n.1 Edificio adibito a spogliatoi e servizi;
 - n.1 Campo in erba (ex baseball);
- Aree esterne di servizio e a verde.

Il perimetro dell’impianto è interamente recintato con porte d’accesso pedonali e carrabili.

ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare alla gara:

- Operatori economici, in forma singola o associata, secondo quanto indicato all’art. 45 del Codice dei contratti.

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice dei contratti.

I soggetti ammessi alla gara potranno presentare l'offerta secondo il termine e le modalità indicati nel presente Disciplinare ed allegando la documentazione attestante i requisiti di partecipazione come previsto dal presente Disciplinare.

ART. 8 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) le cause di esclusione indicate all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice dei contratti, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario i concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di idoneità professionale:

- a. Operatori economici di cui all'art.45 comma 1 e 2 del D.Lgs.50/2016;
- b. Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- c. Associazioni/Società sportive affiliate alle federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- d. Associazioni temporanee di imprese fra Associazioni/Società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o ad Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- e. Società cooperative ed altri enti e società di carattere privato, con o senza la personalità giuridica che abbiano come scopo sociale la conduzione di impianti sportivi;

Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dal D.Lgs. 50/2016 e dovranno autocertificare (ex artt. 46/47 del DPR 445/00):

- a. L'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b. L'assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
- c. L'iscrizione - ove richiesto dalla natura giuridica del Soggetto interessato - alla Camera di Commercio I.A.A. competente territorialmente nel settore oggetto della gara per attività coerenti con il presente avviso OVVERO nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A, possesso di Atto Costitutivo e dello Statuto da cui si evincano finalità coerenti con l'oggetto della concessione;
- d. La propria condizione di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale;
- e. L'assenza di contenziosi e/o debiti in atto con il Comune di Rieti ovvero di qualsiasi altro ostacolo o impedimento alla piena legittimazione a contrarre con l'Amministrazione comunale di Rieti.

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci sono punite con le sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 10 – MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e i requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 157 del 17/02/2016.

Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi-AVCpass-accesso riservato all'operatore economico) seguendo le istruzioni ivi contenute,

nonché acquisire il “PassOE” di cui all’art.2, comma 3 lettera b, della delibera sopracitata, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Per i soggetti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all’art.49 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la documentazione dimostrativa dei requisiti deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCpass.

Nel caso di impossibilità/indisponibilità del sistema AVCpass, l’Amministrazione comunale procederà direttamente alla verifica dei requisiti.

ART. 11 – SOPRALLUOGO

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono, al fine della formulazione dell’offerta, effettuare un sopralluogo presso l’impianto sportivo sito in Rieti, via G. Fenoaltea entro cinque giorni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta.

L’effettuazione del sopralluogo è obbligatoria, a pena di esclusione dalla gara e dovrà essere effettuata dal legale rappresentante o da altro soggetto appositamente delegato.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Per il sopralluogo, i soggetti interessati dovranno preventivamente prenotarsi telefonando all’Ufficio Impianti Sportivi del Comune di Rieti ai numeri 0746-287430 - 0746/287270.

Al termine del sopralluogo, la dichiarazione (modello Allegato “C”) sottoscritta dal legale rappresentante verrà controfirmata dal Funzionario incaricato del Comune di Rieti.

Tale dichiarazione deve essere inserita nella **BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**.

ART. 12 – MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le dichiarazioni relative all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice sono effettuate utilizzando il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), Allegato Modello “B” al presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in carta semplice.

La domanda di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni sostitutive:

a) devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R.445/2000.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all’ art.83 comma 9 del D.Lgs. n.50 e s.m.i.

ART. 13 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d’informazioni tra stazione appaltante e operatori economici s’intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ai sensi dell’art. 76 del Codice dei Contratti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 14 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice dei Contratti.

È facoltà del Comune di Rieti di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta.

La Stazione appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto con l'aggiudicatario, in via d'urgenza, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 17 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una **garanzia fideiussoria**, denominata "garanzia provvisoria", come definita dall'art. 93 del Codice dei Contratti, pari al **1%** del valore stimato, per tutta la durata della concessione, e precisamente pari a **€ 1.450,00 (millequattrocentocinquantaeuro/00)** sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente:

- **cauzione:** fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Iban Comune di Rieti : IT49E0306914601100000046041

- **fideiussione:** rilasciata, a scelta dell'appaltatore, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice dei Contratti, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice dei Contratti, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, co. 7, del Codice dei Contratti, per le percentuali ivi indicate.

ART. 18 -TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La gara sarà espletata tramite la piattaforma telematica dell'Albo Fornitori di questo Ente.

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono presentare la propria offerta, facendola pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 del giorno 26/10/2020 sulla piattaforma telematica dell'Albo Fornitori del Comune di Rieti.

In ogni caso l'offerta dovrà pervenire entro il giorno e l'ora sopra indicati.

Il termine è perentorio.

L'offerta dovrà essere presentata tramite la piattaforma telematica mediante i seguenti files:

A - Documentazione

B - Offerta Tecnica

C - Offerta economica

ART. 19 – CONTENUTO Busta A (File A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

19.1- ISTANZA DI PARTECIPAZIONE redatta secondo l'allegato Modello "A" sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la fotocopia di un documento d'identità.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà altresì, contenere la dichiarazione con la quale il concorrente dichiara:

1. per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera e), della Legge n. 190/2012:

- che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

oppure:

- che sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

2. di aver preso visione e di accettare senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare, nello Schema di convenzione e nel capitolato speciale d'appalto e nei relativi allegati;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro;

5. di osservare, all'interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente

normativa;

6. di disporre, per i servizi oggetto della concessione, di figure professionali idonee dal punto di vista fisico, morale e professionale;
7. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti", l'Amministrazione a di rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure:
 - di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti alle parti relative all'offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazione dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicando i motivi;
8. di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni effettuate. e che l'offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione;
9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.101 del 10/08/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per la gara di cui all'oggetto;
10. che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate all'indirizzo PEC indicato;
11. dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini della eventuale riduzione della garanzia provvisoria;
12. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48, co. 8, del Codice dei contratti, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
13. *(in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità plurisoggettiva)*, elencare la percentuale della concessione che verrà eseguita da ciascun componente;
14. *(in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità plurisoggettiva di tipo verticale o misto)*, elencare la percentuale dei servizi che verrà reso dalle singole imprese;
15. in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, le consorziate che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

19.2- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000 – redatta utilizzando il Documento di Gara Unico Europeo DGUE (allegato Modello“B”) con la quale il concorrente dichiara, in particolare:

- a) che nei propri confronti non ricorrono ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, come indicate alla parte III – Sez. A – B – C – D del DGUE;
- b) il possesso del requisito relativo alla idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1, lettera a) del Codice dei contratti, come indicato alla parte IV- Sez. A del DGUE;
- c) il possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83 comma1, lettera b), del Codice dei contratti, come indicato alla parte IV Sez. B del DGUE;
- d) il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83

- comma 1, lettera c), del Codice dei contratti, come indicato alla parte IV Sez. C del DGUE;
- e) in caso di ricorso all'avvalimento, l'indicazione dell'impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento (Parte II Sezione C del DGUE); si precisa che, in tal caso, il DGUE dell'ausiliaria, redatto con le modalità sopra indicate, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI).
- f) dichiarazioni finali parte VI del DGUE.

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta deve compilare il proprio DGUE;
- in caso di avvalimento, il DGUE deve essere compilato anche dall'impresa ausiliaria;
- in caso di subappalto, il DGUE deve essere compilato anche dalle imprese indicate come subappaltatrici;
- le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all'art. 80, co. 1 e 2, del Codice dei contratti, devono essere rese dal rappresentante legale/procuratore dell'operatore economico. In relazione ai soggetti cui deve essere riferita l'attestazione, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26.10.2016, pubblicato sul sito dedicato.
- In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.
- l'attestazione del requisito di cui di cui all'art. 80, co. 1, deve essere riferita anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, co. 3, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. A tal fine si richiama quanto indicato al punto precedente.
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere riferite anche agli stessi soggetti indicati al punto precedente, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno la data di pubblicazione del bando di gara.
- Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 del Codice dei contratti, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del d. lgs. n. 159/2011.
- Nel DGUE - Parte III, le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dell'art. 80 commi 2 e 3 del Codice dei contratti, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti.
- Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice dei contratti non si applicano agli operatori economici sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidati ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

19.3 - PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di Vigilanza relativo al concorrente così come meglio specificato all'art 11 del presente disciplinare; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

19.4 - RICEVUTA DI PAGAMENTO del contributo a favore dell'Autorità di € 00.00 () scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377 del 21 dicembre 2016.

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi, collegarsi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la presente procedura.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata sanatoria, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

19.5- GARANZIA PROVVISORIA pari ad €1.450,00 (millequattrocentocinquataeuro/00) di cui all'art. 18 del presente disciplinare di gara, con allegata la dichiarazione concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva di cui all'art. 93, comma 8, del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice dei Contratti, va presentata dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito e copia conforme della relativa certificazione.

19.6 - Allegato Modello "C" relativo all'avvenuto sopralluogo con il quale si attesta che la ditta concorrente ha preso visione dei luoghi oggetto della concessione.

19.7 - DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO (se dichiarato in sede di manifestazione d'interesse).

Il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e/o tecnico professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. A tale fine, si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- è sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate.

Il concorrente deve, **a pena di esclusione dalla procedura**, trasmettere, (nell'ambito della Documentazione amministrativa) i seguenti documenti :

- a) **Dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa ausiliaria attestante:
- l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso l'Autorità, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto di appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;

- b) **Documento di gara Unico Europeo**, di cui al precedente paragrafo 21.2 relativo all'impresa ausiliaria;
- c) **Originale o copia autentica** del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e necessari per tutta la durata del contratto.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice dei Contratti nei confronti dei sottoscrittori, si esclude il concorrente e si escute la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante verificherà se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice dei Contratti ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni, **pena l'esclusione dalla gara**.

19.8 - ULTERIORI DOCUMENTI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di

organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, nonché della parte e della relativa percentuale di esecuzione dell'appalto. In caso di RTI verticale o misto, dovranno essere indicate le percentuali dei singoli servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei.

ART. 20 – CONTENUTO Busta B (File B) – OFFERTA TECNICA

A pena di esclusione l'offerta tecnica dovrà essere composta da una **relazione illustrativa (allegato Modello "D")** che contenga gli elementi utili all'applicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione indicati al successivo art. 24 del presente disciplinare.

Si specifica che la relazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, **digitalmente**, dal titolare o legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'impresa concorrente. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario di concorrenti, reti di impresa, non ancora costituiti, il progetto dovrà essere firmato da tutti i soggetti che lo compongono.

ART. 21 – CONTENUTO Busta C (File C) – OFFERTA ECONOMICA

Offerta economica (allegato Modello "E"), devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- Proposta tariffaria migliorativa sulle tariffe indicate all'art. 11 dello Schema di contratto – Capitolato Speciale (il concorrente dovrà presentare un ribasso percentuale unico sulla tariffa).
- canone annuo offerto che il concorrente verserà annualmente per l'affidamento della concessione della gestione dell'impianto sportivo "Polivalente Micioccoli – ex baseball sito in via G. Finoaltea – Rieti", (numero massimo di due decimali) espresso in cifre ed in lettere, (in caso di discordanza verrà ritenuto valido il prezzo espresso in lettere). Le offerte potranno essere esclusivamente in rialzo rispetto alla base d'asta.

L'offerta economica dovrà, **a pena di esclusione**, essere firmata dal titolare o legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'impresa concorrente.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario di concorrenti, reti di impresa, non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere firmata da tutti i soggetti che lo compongono.

ART. 22- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, con offerta economica al maggior rialzo percentuale sul canone annuo posto a base d'asta da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice.

A partire dalle ore 10:00 del giorno 27/10/2020, la Commissione Giudicatrice, nominata con apposito atto, presieduta dal Dirigente del V Settore provvederà ad esaminare le offerte pervenute per:

- a) verificare la correttezza formale delle buste e della documentazione presentate dai concorrenti ed in caso di esito negativo ad escluderli dalla gara;
- b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione e dei documenti contenuti nel file A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
- c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e successive modificazioni, hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara.

Constatata la regolarità della documentazione amministrativa si continua con l'apertura dei files "B - offerta tecnica " presentate dai concorrenti ammessi alla gara procedendo alla valutazione del contenuto delle stesse in una o più sedute riservate valutazione in base ai criteri di seguito specificati

RIPARTIZIONE TRA OFFERTA TECNICA ED OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

L'aggiudicazione sarà a favore del soggetto che avrà ottenuto un maggior punteggio totale derivante dalla somma del punteggio ottenuto per l'**offerta tecnica** più il punteggio relativo all'**offerta economica**.

Di seguito sono altresì riportati i criteri ed i sub-criteri di valutazione con i relativi punteggi e sub-punteggi. Alle offerte saranno attribuiti specifici punteggi secondo i criteri di seguito enunciati:

A) Valutazione dell'offerta tecnica max punti 70 così ripartiti:

causale	punteggio
1. Progetto gestionale: programma annuale delle attività sportive, educative, motorie, culturali e ricreative che si intende svolgere (programmazione attività, calendario, modalità di utilizzo, promozione sportiva, centri di aggregazione giovanile, le scuole, le associazioni giovanili di promozione sociale e di volontariato)	Max 25
2. Progetto Tecnico: manutenzioni ordinarie e straordinarie con stima sommaria dei costi, omologazione federazione competente se necessaria, progetto migliorativo dell'impianto, agibilità (redazione da parte tecnico abilitato elaborati per esame progetto Comando provinciale VV.FF. ai sensi del D.P.R. 151/2011).	Max 45
TOTALE PUNTEGGIO	70

SUB CRITERI 1-2

Progetto Gestionale	Fino a Punti	
1.1 Programma annuale attività sportive e motorie	10	
1.2 Attività di promozione sportiva con le scuole, associazioni giovanili e promozione sociale	10	
1.3 Servizi dedicati alle persone con difficoltà motorie	5	
Totale		25
Progetto Tecnico	Fino a Punti	
2.1 Qualità, completezza e chiarezza del progetto tecnico	5	
2.2 Opere di manutenzione ordinaria/straordinaria programmate e relativa stima sommaria	15	
2.3 Agibilità struttura (D.P.R. 151/2011)	15	
2.4 Progetto investimenti per il risparmio energetico e relativa stima sommaria	10	
Totale		45

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura tecnico-qualitativa i coefficienti della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) (Vai) sono determinati, secondo quanto stabilito dalla linea Guida ANAC n°2, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", che consiste nell'impiego di una matrice (tabella) triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F,....., N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire assegnando un punteggio da 1 a 6 nel seguente modo:

- 1 = parità
- 2 = preferenza minima
- 3 = preferenza piccola
- 4 = preferenza media
- 5 = preferenza grande
- 6 = preferenza massima

Una volta terminati i confronti a coppie, per ogni elemento ciascun Commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 e 1, attribuendo il coefficiente pari a 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando a esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun Commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando ad essa le altre.

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali e l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore di cui al paragrafo IV, punto 1 della Linea Guida ANAC n° 2, in ragione di quella più favorevole per l'amministrazione attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati con la seguente formula:

$$P_i = \sum [W_i * V_{ai}] n$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

RIPARAMETRAZIONE: si precisa, altresì, che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa (per i quali in base alle indicazioni e alle formule contenute negli allegati al Regolamento, per ogni criterio alla offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno), se nessun concorrente ottiene, per l'intera offerta tecnica qualitativa, il punteggio pari al peso complessivo dell'offerta tecnica, è effettuata la cd. riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica qualitativa.

Ai fini della determinazione dei coefficienti relativi agli elementi di valutazione di natura qualitativa, nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, si precisa che gli stessi saranno determinati mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. In tal caso la valutazione dei sub-criteri, relativi ai criteri A, B e avverrà con attribuzione di un punteggio da parte dei singoli commissari che varierà da "ottimo", "buono", "sufficiente", "minimo", "assolutamente non adeguato", in base al livello di professionalità meglio rispondente all'obiettivo di garanzia di espletamento dell'incarico nel più elevato rispetto di standard qualitativi e alla migliore concezione organizzativa e struttura tecnico- organizzativa offerta. In particolare, la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, valuterà le offerte attribuendo il punteggio a ciascun sub-criterio di valutazione, secondo i seguenti parametri:

Valutazione	Descrizione	Peso punteggio
Ottimo	Il requisito è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente migliorativo alle attese	1
Buono	Il requisito è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese	0,75
Sufficiente	Il requisito è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde in misura soddisfacente alle attese	0,50
Minimo	Il requisito, è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese	0,25
Assolutamente non adeguato	Assolutamente non adeguato	0

Si precisa che i punteggi tecnici verranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

B) Valutazione offerta economica max punti 30

causale	punteggio
3. Ribasso percentuale tariffe Proposta Tariffaria migliorativa sulle tariffe indicate nel capitolato speciale	Max 10
4. Canone concessorio annuo offerto	Max 20
TOTALE PUNTEGGIO	30

Da ultimo, terminata la valutazione tecnica, il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede, in seduta pubblica, alla valutazione del contenuto dei file "C - offerta economica", tramite la piattaforma informatica comunicando anticipatamente la data e l'ora dell'apertura delle suddette buste ai concorrenti partecipanti.

Criterio 3

Al Concorrente che offrirà il maggior ribasso percentuale sulle **tariffe** posto a base d'asta sarà attribuito un punteggio determinato in applicazione della seguente formula:

$$X = (Co \times P) / Cm$$

dove: X = punteggio attribuibile all'offerta in esame; Co = percentuale offerta;

P = punteggio massimo attribuibile; Cm = percentuale maggiore offerta.

Criterio 4

Al Concorrente che offrirà il maggior rialzo sul **canone annuo** posto a base d'asta sarà attribuito un punteggio determinato in applicazione della seguente formula:

$$X = (Co \times P) / Cm$$

dove: X = punteggio attribuibile all'offerta in esame; Co = canone offerto;

P = punteggio massimo attribuibile; Cm = canone maggiore offerto.

In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre ed in lettere, sarà considerata valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Per la compilazione della graduatoria, il punteggio finale sarà costituito dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

Nel caso di parità nel punteggio complessivo (offerta tecnica ed offerta economica) il primo classificato sarà quello che avrà ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tecnica. Nel caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

La mancata produzione di uno o più di uno dei sopra richiamati documenti costituisce causa di esclusione dalla presente gara.

Non sono ammesse offerte parziali.

Non sono ammesse offerte condizionate.

ART. 23 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà

- mantenere i requisiti che hanno determinato l'affidamento, impegnandosi ad eseguire l'attività rispettando pienamente quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, regolarità dei rapporti di lavoro e/o reintegrazione sociale;
- rispettare tutti gli obblighi ed oneri previsti dalla convenzione;
- realizzare il progetto proposto entro i termini dallo stesso indicati;
- promuovere le discipline sportive praticabili sull'impianto sportivo tra tutti gli strati della popolazione dandone la massima diffusione possibile, anche nelle scuole primarie di secondo livello;
- attivare scuola calcio e campus sportivi;
- adottare le tariffe dichiarate nella proposta.

23.1 - custodia:

- garantire l'apertura e la chiusura dei cancelli esterni, presenziare durante le attività sportive;
- Custodire tutte le chiavi dell'immobile con espresso divieto di produrne e distribuirne copie;
- Segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi danno alle strutture o interruzione dell'attività.

23.2 - vigilanza:

- la ditta aggiudicataria dovrà garantire per tutto la durata della concessione la sorveglianza e impedire un utilizzo improprio degli immobili da parte degli utenti; controllo degli ingressi delle persona autorizzate, assicurando che i frequentatori degli immobili non causino danno a persone o cose;

23.3- Pulizia dei locali

Gli interventi di pulizia giornaliera, mirati al mantenimento delle condizioni di igienicità e confort degli spogliatoi, sono così sintetizzati:

- spazzatura e lavaggio dei pavimenti con prodotto detergente e disinfettante ad

- azione germicida compatibile con i tipi di superfici presenti;
- lavaggio e disinfezione giornaliera degli apparecchi igienici con prodotti non abrasivi e compatibili con le superfici trattate;
- asportazione quotidiana di ogni rifiuto da tutti gli ambienti e le aree esterne. I rifiuti devono essere differenziati e conferiti secondo le norme previste dai regolamenti comunali;
- **Rispetto dei protocolli COVID-19.**

23.4 Manutenzione ordinaria dell'impianto

E' onere del concessionario:

- garantire la continua omologazione dalla Federazione;
- sostenere tutti i costi per manutenzione ordinaria e per la gestione dell'impianto sportivo assegnato;
- osservare, e far osservare ai soggetti impiegati, tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata dell'attività comprese eventuali ordinanze e Regolamenti del Comune di Rieti;
- adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa relativamente alle denunce e verifiche degli impianti di terra nonché farsi carico degli eventuali oneri per imposte e/o tasse, ove e se dovute, collegate all'uso dell'immobile ed all'esecuzione dell'attività;
- rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) e smi, tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- assumere l'onere retributivo, contributivo, previdenziale, assistenziale ed anti infortunistico dei soggetti impiegati nell'attività, secondo i parametri stabiliti dai CCNL di riferimento, coerente con la tipologia di lavori affidati, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia;
- garantire che il proprio personale nell'esecuzione dell'attività, oltre a comunicare correttamente in lingua italiana, mantenga un comportamento irreprensibile, agisca con diligenza e perizia e rispetti la dignità dell'utenza;
- nominare e mantenere nel proprio organico un Coordinatore, sempre reperibile e incaricato di tenere i rapporti con l'Amministrazione, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Ente, prima dell'inizio dell'attività stessa.
- dare comunicazione di ogni sospensione dell'attività o chiusura del complesso sportivo avuto in concessione o di alcune sue parti;
- provvedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie alla realizzazione delle attività proposte;
- farsi carico di tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione della concessione e susseguenti alla stessa;
- farsi carico del pagamento di tutte le utenze e forniture (luce, gas, acqua) e delle imposte/tasse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- partecipare con personale munito di poteri decisionali, alle ispezioni e/o controlli disposti da parte dell'Amministrazione comunale;
- restituire l'impianto, al termine del contratto, funzionalmente adeguato alla sua destinazione.

La società aggiudicataria è responsabile di tutti i danni, derivanti dalla gestione del servizio, arrecati alle persone ed alle cose durante il periodo di attività della stessa; pertanto l'Amministrazione Comunale è esentata da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

ART. 24 – MODALITA' DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA

La struttura dovrà essere utilizzata per lo svolgimento di attività dirette a realizzare la diffusione dello sport e della pratica sportiva e ricreativa, soddisfacendo gli interessi generali della città e venire incontro anche alle esigenze sportive delle categorie disagiate.

E' quindi vietata, **pena la risoluzione della concessione**, ogni destinazione diversa della struttura, non preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 25 – FRUIBILITA' DA PARTE DI TERZI

Il concessionario s'impegna a favorire l'utilizzo dell'impianto garantendo l'accesso allo stesso a

tutti coloro che ne facciano richiesta.

Il concessionario si impegna ad applicare e riscuotere, in suo favore, le tariffe di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/2013, ovvero ai successivi atti deliberativi.

ART. 26 – ATTIVITA' PROMOZIONALI, COMMERCIALI, SPONSORIZZAZIONI

- a) Nell'Impianto è permessa l'esposizione di materiale pubblicitario, purché non contrastante con il senso del pudore e dell'etica;
- b) I proventi all'esposizione di materiale pubblicitario all'interno dell'impianto oltreché relativi ad eventuali contratti di sponsorizzazione, saranno interamente a favore del concessionario. Il concessionario è comunque tenuto al versamento dell'imposta di pubblicità nel rispetto dei limiti disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Pubblicità del Comune di Rieti;
- c) Il concessionario potrà svolgere all'interno dell'Impianto anche attività commerciali inerenti le discipline sportive, previe le dovute autorizzazioni commerciali.

ART. 27 – REFERENTE

Il concessionario dovrà indicare, contestualmente alla consegna dell'impianto, il nominativo e i numeri telefonici (fisso e cellulare) di uno o più referenti che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione Comunale, tutti i giorni per l'intero periodo contrattuale.

Il/i referente/i dovrà/dovranno essere autorizzato/i, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

ART. 28 – RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO

1. Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla naturale scadenza della concessione, ovvero entro i 30 (trenta) giorni successivi alla notificazione della revoca o della decadenza disposte per qualsiasi titolo di cui agli artt. 42 e 43 del presente Capitolato, Il concessionario è obbligato a riconsegnare all'Amministrazione Comunale, l'Impianto, comprese le addizioni e le migliorie, in perfetto stato di manutenzione e conservazione, libero da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell'Amministrazione Comunale. Ciò anche per eventuali investimenti effettuati dal concessionario e non interamente ammortizzati.

2. Nel caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombero d'ufficio a spese del concessionario, rivalendosi sulla cauzione versata e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.

3. All'atto della riconsegna dell'Impianto verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione dell'Impianto. Ogni danno accertato comporterà per Il concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo del risarcimento.

Parte II

CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 29 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Le condizioni e le modalità di esecuzione della concessione d'uso dell'impianto sportivo oltreché la realizzazione del programma dei lavori e di manutenzione straordinaria e ordinaria, sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara

ART. 30 – CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuale da versare all'Amministrazione Comunale risultante dall'offerta è soggetto ad adeguamento ISTAT. In caso di ISTAT negativo, non si procederà all'adeguamento del canone.

ART. 31 – REVISIONE DEL CANONE

Il canone annuale sarà adeguato, a partire dal 1° gennaio successivo alla sottoscrizione del contratto, nella misura del 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In caso di ISTAT negativo, non si procederà all'adeguamento del canone.

ART. 32 – VERSAMENTI DEL CANONE.

Il canone dovrà essere versato annualmente entro e non oltre il **28 febbraio**, detto canone dovrà essere coperto, per tutta la durata del contratto, obbligatoriamente da garanzia bancaria od assicurativa.

ART. 33 – CAUZIONE DEFINITIVA

Il concessionario all'atto della stipulazione della convenzione sarà tenuto a prestare una cauzione definitiva pari all'importo complessivo del contratto, oltre iva se applicabile.

La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La cauzione è a copertura anche delle penali se elevate.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Le fidejussioni/polizze dovranno essere rese in favore del "Comune di Rieti" e intestate al concorrente. Nel caso la polizza sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, dovrà essere allegata in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata della convenzione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione della convenzione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata da parte dell'aggiudicatario qualora, in fase di esecuzione della convenzione, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze/penalità elevate.

Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la gestione della convenzione.

ART. 34 – CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

La sottoscrizione della convenzione e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di concessioni di beni pubblici.

L'aggiudicatario con la firma della convenzione accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^a, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con la convenzione; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

ART. 35 – SUB CONCESSIONE

E' vietata ogni forma di sub concessione e di affidamento a terzi della struttura.

ART. 36 – RESPONSABILITA'

Sarà a carico del concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione della struttura avuta in concessione nonché dello svolgimento delle attività ivi praticate.

L'Amministrazione Comunale dovrà essere manlevata e tenuta indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare.

ART. 37 - PERSONALE

Inquadramento contrattuale.

Il concessionario, qualora utilizzi risorse umane dipendenti, si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Doveri del personale.

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto a un comportamento improntato alla massima correttezza, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e a essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Sicurezza

Il concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo determinano la revoca della convenzione.

ART. 38 – ASSICURAZIONE

E' obbligo dell'aggiudicataria di stipulare con effetti dalla data di consegna dell'impianto e per tutta la durata della concessione, un'adeguata copertura assicurativa (RCT) contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, per danni arrecati in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Il massimale per sinistro deve essere non inferiore ad **€ 5.000.000,00**=(cinquemilioni/00), con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata della concessione.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le attività svolte nell'impianto sportivo "Polivalente Micioccoli – ex baseball" sito in via G. Fenolatea - Rieti, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a **€ 5.000.000,00**=(cinquemilioni/00).

Copia conforme all'originale ai sensi di legge della suddetta polizza dovrà essere depositata, presso la stazione appaltante prima dell'affidamento del servizio, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

ART. 39 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante il periodo di concessione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, a tal fine:

1. potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio;
2. potrà eseguire sopralluoghi e ispezioni in tutti i locali del centro in qualsiasi momento e circostanza;
3. potrà verificare l'idoneità professionale del personale e vigilare sotto il profilo sia contrattuale che contributivo;
4. potrà procedere con la verifica della gestione dell'impianto sportivo e del rispetto della concessione.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al concessionario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni entro 10 giorni dalla contestazione.

Si riserva altresì la facoltà di revocare la concessione ove fossero rilevate irregolarità nelle fasi sopra indicate nonché ad irrogare le penalità previste nel successivo articolo 40.

ART. 40 – PENALITA'

L'inadempimento agli obblighi contrattuali disciplinati dal presente capitolato comporta la sanzione amministrativa di € 500,00 per ogni inadempimento contestato, con espressa indicazione dei termini entro i quali adempiere.

Nel caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato nella diffida ad adempiere, la penale sarà reiterata sino all'effettivo adeguamento o alla pronuncia di risoluzione.

Nel caso in cui le penali applicate non fossero pagate dal concessionario, verranno detratte dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione comunale.

In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle citate penali.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 41 – REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento con apposito provvedimento amministrativo da parte dell'Amministrazione Comunale. In tal caso, si provvederà all'eventuale regolarizzazione delle poste contabili tra le parti.

ART. 42 – RISOLUZIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla revoca della concessione in caso di grave inadempimento.

Si potrà procedere alla revoca della convenzione nei seguenti casi:

1. mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza;
2. accertamento per la terza volta del mancato svolgimento del servizio;
3. accertamento che la struttura venga adibita a uso diverso da quello espressamente previsto, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
4. accertamento che la struttura venga adibita per attività illecite definitivamente accertate dalla magistratura o dalle competenti autorità;
5. inizio dei lavori con un ritardo superiore a 30 giorni naturali e consecutivi e di ultimazione degli stessi oltre i 90 giorni naturali e consecutivi, per cause imputabili al concessionario;
6. sub concessione dell'impianto sportivo o segmenti di esso;
7. siano elevate più di 5 penalità annue.

In ogni caso, è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 43 - RECESSO

a) AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dalla concessione, ai sensi dell'art.1373 c.c., in qualunque tempo e fino al termine della concessione.

Tale facoltà è esercitabile per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo pec.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso, l'Amministrazione corrisponderà al concessionario una somma pari ai lavori effettuati e non ancora scomputati.

b) CONCESSIONARIO

Il concessionario potrà recedere dalla concessione, dandone comunicazione con almeno 6 mesi di preavviso tramite pec.

In caso di recesso, in qualunque modo motivato, Il concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti dell'Amministrazione anche relativamente ad opere/spese già realizzate/sostenute.

ART. 44 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione,

esecuzione e scioglimento della convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Rieti.

ART. 45 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 46 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla convenzione sono a carico del concessionario. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Il Dirigente del Settore V- LLPP.
Dott. ing. Luciano Di Mario